



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

(Città Metropolitana di Catania)

Sede: Via Garibaldi, 317 - Tel. 095 7081975 - Fax. 095 7083260 -

Ordinanza n. 118.....

del 10/09/2021

OGGETTO : Interdizione dell' accesso al Belvedere Calanna.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che, in data 26/12/2018, il territorio comunale è stato colpito da un evento sismico a seguito del quale, con DPCM del 28/12/2018 è intervenuta la Dichiarazione di Stato di Emergenza ex art.2 comma 1 lett.c) della Legge n. 225 del 24/02/1992;
- Che, successivamente all'evento, è stata segnalata una situazione di pericolo presso l'area denominata "Belvedere Calanna" in località Monte Pomiciaro individuata al Catasto Terreni al Foglio 6 part.68
- Che, con nota Pos.VI 2/3 prot. 28280 del 25/04/2019 del Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 04/04/2019 prot. 7820, è stato trasmesso il Verbale di Sopralluogo effettuato dal personale dello stesso Distaccamento Forestale da cui è risultato che: *"Da un primo esame visivo a distanza del bordo del costone roccioso, sono evidenziate, sia sulla parete est che su quella ovest, delle linee di fratturazione che interessano l'intero spessore dello stato roccioso sottostante il piazzale. Essendo queste fratture presenti su entrambi i lati è ipotizzabile che questo strato roccioso possa essere a rischio crollo"*
- Che, a seguito di altre ripetute segnalazioni, l'ing. Antonio Casella nella qualità di responsabile Tecnico del settore II ha effettuato un ulteriore sopralluogo riguardante il piazzale belvedere posto all'inizio del sentiero natura redigendo una relazione tecnica sullo stato dei luoghi.

VISTO che, dalla citata relazione si evince la pericolosità della situazione e che nella stessa vengono proposti immediati accorgimenti da realizzare senza indugio alcuno per la messa in sicurezza provvisoria dei luoghi e della zona circostante;

CONSIDERATO che, stante la situazione evidenziata ed il susseguirsi di eventi sismici anche in date recenti, possono verificarsi ulteriori peggioramenti fino al crollo totale dei costoni;

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso ed il transito a persone e mezzi in prossimità dell'area interessata e di dover pertanto transennare la zona con barriere fisse;

ATTESO che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato, può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la vita delle persone;

VISTA l' Ordinanza Sindacale n. 1136 del 26 aprile 2019 in ordine alla chiusura del traffico pedonale e veicolare del cd Belvedere Calanna;

VISTA l' Ordinanza Sindacale n. 1330 del 7 agosto 2019 in ordine alla chiusura del traffico pedonale e veicolare del cd Belvedere Calanna;

VISTA l' Ordinanza Sindacale n. 81 del 3 luglio 2020 in ordine alla chiusura del traffico pedonale e veicolare del cd Belvedere Calanna e Sentiero Natura Monte Zoccolaro;

VERIFICATO che permangono le medesime condizioni di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e tali da considerare reiterare gli effetti delle ordinanze sindacali di cui sopra;

DATO ATTO che sono state segnalati casi di crollo ed eventi franosi che possono coinvolgere turisti e passanti sul sentiero natura Monte Zoccolaro,

VISTI:

- L'art. 6 comma 4 e 5, l'art. 7 comma 1 e l'art.30 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Il codice della Protezione Civile;
- L'art. 54 comma 2 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico dell'Ordinamento degli EE.LL.)

ORDINA

la proroga degli effetti dell' Ordinanza Sindacale n. 81 del 3 luglio 2020 in ordine alla chiusura del traffico pedonale del cd Belvedere Calanna con la seguenti disposizioni :

1. ALL'U.T.C.:

- La chiusura al traffico pedonale ed il transennamento con barriere fisse per la messa in sicurezza dell'area interessata, fino a completa rimozione dei problemi emersi e segnalati e comunque fino a nuova Ordinanza.
- L'apposizione delle necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte dal Codice della Strada, oltre alla presente Ordinanza

2. A CHIUNQUE:

- **DI NON ACCEDERE ALLA ZONA TRANSENNATA E SEGNALATA SENZA AUTORIZZAZIONE;**
- **DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA**

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa, ciascuno per le proprie competenze, a:

- Prefettura di Catania U.T.G.;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Polizia Locale di Zafferana Etnea;
- Stazione dell' Arma dei Carabinieri di Zafferana Etnea;
- Parco dell' Etna.

DISPONE altresì

- che l'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Comando di Polizia Locale, assuma la vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;
- che la medesima Ordinanza venga resa pubblica secondo le forme previste da norme e regolamenti vigenti;

INDIVIDUA

ai sensi dell'art. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07/08/1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Ing. Antonio Casella, in servizio presso il Comune di Zafferana Etnea - tel. 095-7081975, ove è possibile prendere visione degli atti concernenti il presente provvedimento.

RENDE NOTO

che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di gg. 30 dalla notifica (D. P. R. 24/11/1971, n. 1199) Ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg.



IL SINDACO

(Avv. Salvatore Russo)

Piazzale vista panoramica su
Valle del Bove e Val Calanna

Inizio sentiero a gradoni

Secondo accesso

